



# COMUNE DI ROMANA

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE N. 106 del 04/12/2018**

PROPOSTA N. 432 del 03/12/2018

**OGGETTO:** SERVIZIO DI RACCOLTA RSU (RACCOLTA DIFFERENZIATA) CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO, COMPRENSIVO DEI SERVIZI IN C.S.A. PER MESI 2. LIQUIDAZIONE.CIG: ZB9228C4F4

### DATO ATTO

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva di questo Comune n° 55 del 07 aprile 2015 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei: "SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI", alla Ditta Ekologia della Marmilla srl;
- che con verbale in data 09/04/2015 si è proceduto alla consegna del servizio in via di urgenza e sotto riserve di legge, con data di inizio per il giorno 16/04/2015, per la durata di anni SETTE e precisamente dal 16/04/2015 al 15/04/2022;
- che con nota di cui al protocollo dell'ente n° 1552 del 31/05/2017; il Legale Rappresentante della ditta Ekologia della Marmilla srl, comunica la richiesta di autorizzazione alla modifica del contratto per affitto di ramo d'azienda alla ditta Team 3R Ambiente Srl;
- che con verbale in data 01/06/2017 si è proceduto verso la società Team 3R Ambiente Srl, alla consegna del servizio in via di urgenza e sotto riserve di legge a seguito di richiesta di autorizzazione alla modifica del contratto per affitto ramo d'azienda, con data di inizio per il giorno 01/06/2017, per la durata di anni quattro anni e circa mesi due, precisamente dal 01/06/2017 al 15/04/2022, agli stessi patti e condizioni di cui alla Determinazione di assegnazione dell'appalto n° 55 del 07/04/2015 alla Ditta Ekologia della Marmilla srl, e quanto indicato nel C.S.A., per la parte economica di competenza rispetto al costo totale;
- che con Determinazione di assegnazione dell'appalto n° 76 del 26/07/2017 la società Team 3R Ambiente Srl è subentrata, per affitto di ramo d'azienda, alla ditta Ekologia della Marmilla srl;

### CONSIDERATO

- che la ditta Team 3R Ambiente Srl non svolge il servizio di raccolta dal giorno 24/04/2018, senza giustificato motivo;
- che con nota protocollo numero 1339 del 26/04/2018 il sindacato FPCGIL di Sassari ed l'operatore della ditta Team 3R Ambiente Srl hanno comunicato che non saranno più utilizzati i mezzi messi a disposizione dalla ditta appaltatrice, se non dopo i necessari interventi tecnici sui mezzi in dotazione poiché gli stessi risultano uno impossibilitati all'avviamento e l'altro con due pneumatici forati e gli altri due con i battistrada fortemente usurati sotto i limiti di legge, e che dunque per tale motivo si ritiene insicura la messa in strada dei mezzi;

- che l'ufficio tecnico comunale in funzione della situazione di emergenza e nelle more di venire alla risoluzione delle problematiche sorte con la ditta appaltatrice e/o il perfezionamento ed espletamento di nuova gara di appalto qualora non si possa ricorrere a riaffidare il servizio alla ditta appaltatrice originaria;

PRESO ATTO

- che il servizio viene svolto porta a porta e che il perdurare della mancanza del regolare servizio di raccolta sta comportando un accumulo di rifiuti in tutto l'abitato presso ogni singola abitazione delle utenze servite;
- che ciò si configura come una situazione di gravissimo disagio e disservizio per l'intera popolazione del Comune di Romana con possibili gravi ripercussioni sul profilo sanitario e/o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

RICHIAMATI l'articolo 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 191 del D. Lgs. 152/2006, e considerato che in funzione di tale normativa con ordinanza del sindaco n° 3 del 26/04/2018 si è provveduto ad emettere ordinanza contingibile ed urgente al fine di non avere interruzioni nel servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Romana ricorrendo all'affidamento temporaneo diretto ad altra ditta, per una situazione di emergenza e solo per un periodo temporaneo con decorrenza dal 27/04/2018 alla data 30/06/2018 compresi, fermo restando la possibilità di sospensione anticipata per affidamento del servizio secondo una delle diverse modalità ad altra ditta, e comunque per il tempo che si ritiene strettamente necessario per la risoluzione delle problematiche sorte con la ditta appaltatrice e/o il perfezionamento ed espletamento di nuova gara di appalto qualora non si possa ricorrere a riaffidare il servizio alla ditta appaltatrice originaria;

PRESO ATTO

Che con l'ordinanza sopra citata, in via urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico sanitaria, al Responsabile del Servizio Tecnico sono state date disposizioni in merito al fine di procedere all'affidamento del Servizio temporaneo diretto ad altra ditta;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 che testualmente recita:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure)

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.»;

VISTI

- l'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce la rilevanza comunitaria degli appalti;
- l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37 del comma 1 del D. Lgs. 50/2016 che così recita: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”*;
- l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 per la specifica disciplina degli interventi in somma urgenza;

PRESO ATTO

- Che i servizi di cui trattasi non possono essere sospesi senza creare pregiudizio alla salute pubblica per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico sanitaria;
- Che l'Amministrazione Comunale ha la necessità di provvedere con somma urgenza al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
- Che per procedere allo smaltimento dei rifiuti descritti è necessario individuare una ditta qualificata cui affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento;
- Che ricorrano le condizioni di urgenza e che sussistono le circostanze di cui all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per cui può ritenersi valida e legittima la procedura di affidamento in forma diretta in condizioni di urgenza;
- Che data l'urgenza il sottoscritto ha provveduto per le vie brevi a contattare alcune ditte operanti nel settore, chiedendo la disponibilità ad assumere la gestione del servizio di cui trattasi in via temporanea per mesi due alle condizioni previste nel C.S.A. dell'appalto in essere e secondo eventuale proposta economica per la gestione straordinaria e temporanea del servizio;
- Che con nota di cui al protocollo dell'ente n° 1364 del 27/04/2018 la ditta Pili Giovanni con sede in via Lamarmora n. 6, Gairo (NU) c.f. PLIGNN69A12D859V P.IVA 00951550912, si è dichiarata disponibile alla effettuazione del servizio in via di urgenza agli stessi patti e condizioni dell'appalto in corso, salvo un ulteriore ribasso dello 0,2% sul canone di aggiudicazione della ditta Ekologia della Marmilla srl;
- Che conseguentemente il sottoscritto, a seguito dell'ordinanza del sindaco contingibile ed urgente n° 3 del 26/04/2018, con giusta nota / verbale si somma urgenza, di cui al protocollo dell'ente n° 1369 del 27/04/2018, ha già disposto l'affidamento ed avvio del servizio a favore della ditta Pili Giovanni con sede in via Lamarmora n. 6 Gairo (NU) c.f. PLIGNN69A12D859V P.IVA 00951550912;

CONSIDERATO che con nota raccomandata a mezzo PEC n. 113/2018 di rubrica di Cancelleria e assunta al protocollo dell'ente al n° 1371 del 30/04/2017, il Dott. Roberto Reynaud, con studio in Corso Regina Margherita, n. 258 a Torino, ha informato questo RUP di quanto segue:

1. che il Tribunale di Torino, con sentenza 12 aprile 2018, depositata in Cancelleria il 23 aprile 2018, ha dichiarato il fallimento della ditta Team 3R Ambiente srl di Orbassano con conseguente impossibilità di mantenere in essere il servizio di raccolta rifiuti di cui al contratto di affitto di ramo di azienda stipulato il 17 maggio 2017 in Cagliari, ai rogiti del notaio Dott. Enrico Ricetto, Rep. n. 53602, raccolta n. 27386, nominando Giudice Delegato la Dott.ssa Maurizia Giusta e curatore lo stesso Dott. Roberto Reynaud;

CONSIDERATO che al fine di arrivare, entro i tempi del servizio temporaneo affidato, ad una soluzione sul possibile svolgimento del servizio in capo alla stessa aggiudicataria dell'appalto, il sottoscritto ha provveduto verso la ditta Ekologia della Marmilla srl, con nota raccomandata a mezzo PEC di cui al protocollo dell'ente n° 1375 del 30/04/2018, ed in forza della sentenza 12 aprile 2018 del Tribunale di Torino, sopra richiamata, visto che il contratto di affitto di ramo d'azienda, stipulato il 17 maggio 2017 in Cagliari di cui si è dato richiamo ut supra, non esplica più alcun ruolo in relazione al servizio di raccolta RSU da svolgersi in questo Comune, ha invitato la Ekologia della Marmilla srl a provvedere al più presto, in applicazione della Determinazione di questo Ufficio n° 55 del 7 aprile 2015 con la quale si è aggiudicato l'appalto in parola a codesta ditta fino al 15 aprile 2022, allo svolgimento del servizio di raccolta RSU;

**PRESO ATTO**

- che l'importo corrispondente all'affidamento del servizio per tale periodo temporaneo di mesi due è stimato in via preliminare in complessivi € 9.901,56, già al netto del ribasso originario offerto dalla ditta aggiudicataria Ekologia della Marmilla srl e dell'ulteriore ribasso offerto dalla ditta Pili Giovanni, con esclusione di IVA al 10%;
- che la durata complessiva dell'affidamento è di mesi due prorogabili nei casi espressi nell'ordinanza sopra richiamata;

che le caratteristiche tipologiche e tecnico esecutive del servizio sono tutte quelle descritte nel Capitolato Speciale di Appalto dell'appalto principale salvo deroghe o modifiche autorizzate da questa amministrazione

VERIFICATO che la spesa complessiva per una durata di mesi DUE, secondo offerta aggiunti gli oneri accessori di legge, ammonta ad € 10.891,71, IVA e contributi compresi, trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2018/2020, al capitolo 9560, missione 09, programma 03, con esigibilità 2018;

VISTO che il servizio di cui in oggetto è stato affidato alla ditta Pili Giovanni con sede in via Lamarmora n. 6 Gairo (NU) c.f. PLIGNN69A12D859V P.IVA 00951550912;

**Vista**

- la/e seguente/i fattura/e:

<b>N° 1/F</b>			
<b>DATI TRASMISSIONE</b>			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT02355260981		209SKE	
<b>DATI DOCUMENTO</b>			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	23 novembre 2018	35/PA	10.891,71
<b>PROTOCOLLO</b>			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3448		23 novembre 2018	

- che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: “*Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito*”, l'imposta è versata direttamente da questo debitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

#### VISTI

- i presupposti in premessa;
  - gli artt. 8, 11 e 12, comma 4 lettera a) del vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
  - gli artt. 107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza” e 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, del D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000;
  - il Decreto Sindacale № 8 del 2 ottobre 2018 nonché con i quali la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
  - lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n° 3 del 9 febbraio 2011;
  - il vigente regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n° 8 del 26 aprile 2013;
  - il vigente Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornato con Delibera di G.C. n° 62 del 6 agosto 2013;
  - la regolarità del DURC, documento n. INAIL\_13014402 Data richiesta 05/09/2018 Scadenza validità 03/01/2019;
- RITENUTO** di dovere provvedere in merito;

#### DETERMINA

1. **di liquidare**, per le ragioni in premessa, a favore della ditta ditta Pili Giovanni con sede in via Lamarmora n. 6, Gairo (NU) c.f. PLIGNN69A12D859V, P.IVA 0095155091, la/e fattura/e indicata/e in premessa, per complessivi € 10.891,71:

Esercizio	Missione	programma	Capitolo	Art.	impegno	Importo €
2018	09	03	9560	001		10.891,71
<b>TOTALE</b>						<b>10.891,71</b>

2. **di dare atto** che la somma in liquidazione al punto 1) trova integrale copertura con l'impegno di cui alla propria Determinazione n. 43 del 03/05/2018 ;
3. **di dare atto** che il CIG assegnato è: Z222367C7E;
4. **di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Servizio Amministrativo-Contabile;
5. **di incaricare** dell'esecuzione della presente determinazione, per quanto di propria competenza, il Servizio Amministrativo-Contabile ed l'Area Tecnica e Manutentiva;
6. **di disporre** che la presente determina:
  - a. venga trasmessa al Settore Amministrativo-Contabile per i provvedimenti di competenza;

- b. venga inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Area Tecnica e Manutentiva.

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 432 del 03/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CAMPUS TIZIANA** in data **04/12/2018**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 432 del 03/12/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2018	963	1	277	PILI GIOVANNI	10.891,71

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **07/12/2018**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 620

Il 24/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **325 del 07/12/2018** con oggetto

**SERVIZIO DI RACCOLTA RSU (RACCOLTA DIFFERENZIATA) CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO, COMPRENSIVO DEI SERVIZI IN C.S.A. PER MESI 2. LIQUIDAZIONE.CIG: ZB9228C4F4**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ARCH. CAMPUS TIZIANA** il **24/12/2018**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.